



IL PATRIARCA DI VENEZIA

### DECRETO GENERALE SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Considerato il disposto dei canoni 1281 §§ 1-2, 129, 1295 e 1297 CIC, della Delibera CEI No. 38 e dell'art. 18 della Legge 222;

Convocati in data 18 luglio 2023 il Collegio dei Consultori e il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici per raccoglierne il parere;

Per gli enti ecclesiastici soggetti al Patriarca di Venezia e per le persone giuridiche canoniche aventi sede nel Patriarcato di Venezia e soggette al Patriarca di Venezia,

#### DECRETO

che sono atti di straordinaria amministrazione, per la validità dei quali è necessaria la "licenza del dell'ordinario del luogo (anche denominato "ordinario diocesano") rilasciata in forma scritta e autenticata dalla Cancelleria Patriarcale, quelli di seguito indicati:

1. L'alienazione (vendita, permuta, cessione ad altro titolo) di beni immobili di qualunque valore;
2. L'alienazione (vendita, permuta, cessione ad altro titolo) di beni mobili di valore superiore a un decimo della "somma minima" stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1281 § 1 CIC;<sup>1</sup>
3. L'alienazione di ex-voto e oggetti preziosi per il loro valore devozionale, artistico o storico per qualsiasi valore;
4. Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio: concessione di usufrutto, diritto di superficie e servitù; comodato, locazione, ipoteca; pegno o fideiussione; enfiteusi e affrancazione di enfiteusi; sottoscrizione di convenzioni urbanistiche; cessione a terzi dell'uso e del godimento di immobili appartenenti alla persona giuridica, anche per abitazione o ospitalità di apparati tecnologici;

<sup>1</sup> La "somma minima", alla data del presente decreto, è pari a 250 mila euro (Delibera CEI n. 20).



5. Investimenti finanziari assimilabili ai titoli di stato e diversi da questi, per un valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1281 § I CIC, e mandati di gestione del patrimonio finanziario;
6. L'acquisto a titolo oneroso di immobili;
7. La mutazione di destinazione d'uso di immobili;
8. L'accettazione di donazioni, eredità e legati;
9. La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
10. L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione, demolizione per un valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1281 § I CIC e la sottoscrizione dei relativi contratti;
11. Ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale (per esempio la concessione a titolo di prestito per esposizioni di opere d'arte e il trasferimento di documenti d'archivio);
12. Opere di abbellimento artistico o interventi di restauro o rinnovo dell'arredo liturgico delle chiese e degli altri luoghi di culto per qualsiasi valore;
13. L'inizio, il subentro, la cessione o la cessazione di attività imprenditoriali o commerciali;
14. L'apertura di una partita IVA, la costituzione di società, enti, fondazioni, comitati, comunità e associazioni di qualunque tipo, la partecipazione negli stessi e ogni variazione degli statuti;
15. La costituzione di un ramo di attività E.T.S. o di un ente E.T.S.;
16. La contrattazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche (per esempio prestiti, fidi e mutui);
17. Tutti gli atti che comportino una spesa superiore a un decimo della "somma minima" stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1281 § I CIC;
18. L'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
19. Il Conferimento di ogni procura generale o speciale;
20. L'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
21. Per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero.



L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, per gli atti di cui al can. 1281 § 1 CIC in cui il bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'ente si espone fosse inferiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana, non è tenuto a chiedere l'autorizzazione dai nn. 4-10; riprovata qualunque consuetudine o disposizione antecedente o contraria.

L'ente Opera Santa Maria della Carità non è tenuto al disposto del n. 18 e, per quanto previsto dal n. 17, il limite per le spese che non siano previste dal bilancio previsionale è pari alla metà della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al 1281 § I; riprovata qualunque consuetudine o disposizione antecedente o contraria.

Dispongo che il presente Decreto venga trasmesso al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Venezia e al Presidente della Corte di Appello di Venezia.

Dispongo che il presente Decreto venga altresì trasmesso agli Ordini dei Notai e degli Avvocati delle province di Venezia, Padova e Treviso.

Il presente Decreto, che entrerà in vigore 26 novembre 2023, sostituisce integralmente il previgente Prot. 29/2007. Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Si notifichi agli enti interessati.

Venezia, 5 ottobre 2023.



  
✠ FRANCESCO MORAGLIA  
patriarca

